

## II

(Atti preparatori)

## COMMISSIONE

**Terza modifica della proposta di regolamento (CECA-CEE-Euratom) del Consiglio che modifica il regolamento finanziario del 21 dicembre 1977 applicabile al bilancio delle Comunità europee <sup>(1)</sup>**

COM(87) 458 def.

(Presentata dalla Commissione al Consiglio il 7 ottobre 1987)

(87/C 313/10)

1. *Aggiungere il seguente considerando*

«Considerando che è opportuno tradurre nella regolamentazione finanziaria le disposizioni, introdotte dall'atto unico nel trattato CEE, relative alla ricerca e allo sviluppo tecnologico; che è altresì opportuno modificare il regolamento finanziario alla luce delle misure da adottare per portare l'atto unico al successo sul piano di una maggiore disciplina di bilancio e di una trasparenza degli stanziamenti, segnata mediante il rafforzamento del principio dell'annualità e mediante una nuova struttura degli stanziamenti.»

2. *Articolo 20, paragrafo 2, lettera ba) della proposta modificata*

Il testo del terzo trattino, secondo punto, primo sottotratino, è modificato nel modo seguente:

«— in impegni: impegni contratti nel corso dell'esercizio sugli stanziamenti dell'esercizio e sugli stanziamenti riportati dall'esercizio precedente,»

3. *Articolo 20, paragrafo 3 della proposta modificata*

Il testo del secondo trattino è modificato nel modo seguente:

«— una tabella dell'organico del personale retribuito sugli stanziamenti delle attività di ricerca e di sviluppo tecnologico, ripartiti per categorie e gradi, distinguendo tra posti permanenti e non permanenti, la cui assunzione a carico è autorizzata nei limiti degli stanziamenti di bilancio.»

4. *Articolo 78, paragrafo 2 della proposta modificata*

L'ultimo trattino è modificato nel modo seguente:

«— gli stanziamenti riportati a norma dell'articolo 7.»

5. *Articolo 78, paragrafo 3 della proposta modificata*

Il quarto trattino è modificato nel modo seguente:

«— gli stanziamenti d'impegno riportati ai sensi dell'articolo 7,»

6. *Articolo 78, paragrafo 4 della proposta modificata*

Il primo trattino è modificato nel modo seguente:

«— l'importo degli stanziamenti riportati, facendo distinzione tra gli stanziamenti d'impegno, gli stanziamenti di pagamento e gli stanziamenti non dissociati,»

7. *Articolo 91 dalla proposta modificata*

Il testo dell'articolo è sostituito dal testo seguente:

«Le disposizioni del presente titolo si applicano, in deroga alle disposizioni del presente regolamento, agli stanziamenti:

— delle "attività di ricerca e sviluppo tecnologico" previsti nei programmi adottati dal Consiglio conformemente alle disposizioni applicabili dei trattati CEEA e CEE,

— e delle altre attività del settore, in particolare le prestazioni per conto terzi.»

8. *Articolo 92 della proposta modificata*

Il testo dell'articolo è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 92

1 Gli stanziamenti relativi alle attività di cui al presente titolo sono iscritti in bilancio nel modo seguente:

— gli stanziamenti per il personale e il funzionamento amministrativo figurano, in forma separata, nella sezione degli stanziamenti per il personale e di funzionamento della Commissione;

— gli stanziamenti operativi sono iscritti su diversi titoli, in funzione delle necessità, all'interno di una sezione specifica del bilancio generale.

(<sup>1</sup>) GU n. C 278 del 16. 10. 1987, pag. 5.

2. La nomenclatura relativa alle spese di personale e di funzionamento amministrativo corrisponde a quella delle spese di uguale natura di tutte le istituzioni; essa può tuttavia comportare delle linee supplementari corrispondenti a necessità specifiche del settore di attività di cui al presente titolo.

3. Gli stanziamenti relativi alle spese di personale e di funzionamento amministrativo costituiscono degli stanziamenti non dissociati; gli stanziamenti relativi alle spese operative costituiscono degli stanziamenti dissociati.

4. Gli stanziamenti operativi del presente settore formano di massima oggetto di un riporto, in applicazione del disposto dell'articolo 7, paragrafo 2 del presente regolamento, per tenere conto delle esigenze specifiche delle attività in questione e per poter in particolare:

- garantire la continuità dell'esecuzione di bilancio da un esercizio all'altro,
- salvaguardare i mezzi finanziari necessari per il rispetto delle decisioni dei programmi pluriennali.

5. Gli stanziamenti per il personale resi eventualmente disponibili da un numero di effettivi temporaneamente inferiore a quello deciso, possono essere utilizzati esclusivamente per spese destinate a compensare l'insufficienza di personale. A tale scopo, la nomenclatura relativa alle spese per il personale comporta una linea destinata a consentire l'imputazione delle spese di sostituzione. Questa linea, dotata di un p.m., sarà alimentata in funzione delle disponibilità tramite storni.»

9. Aggiungere gli articoli 92 bis e 92 ter seguenti:

«Articolo 92 bis

L'iscrizione, nel quadro del bilancio generale, dell'eventuale partecipazione della Comunità:

- a programmi complementari, conformemente alle disposizioni dell'articolo 130 l del trattato CEE,
- a programmi di ricerca e sviluppo intrapresi da vari Stati membri, compresa la partecipazione alle strutture create per l'esecuzione di detti programmi, conformemente alle disposizioni dell'articolo 130m del trattato CEE,

è effettuata su linee distinte per ciascuno di detti programmi.»

«Articolo 92 ter

Le imputazioni sulle linee di bilancio che contengono gli stanziamenti specifici dei programmi e altre attività di cui all'articolo 91 devono rimanere entro i limiti delle somme iscritte in bilancio.

Tuttavia, nel caso vengano iscritti dei nuovi stanziamenti risultanti da un'entrata supplementare proveniente da terzi, le spese possono essere aumentate nella stessa misura:

— in impegni, entro i limiti dell'importo dei rimborsi previsti nei contratti conclusi con i terzi richiedenti,

— in pagamenti, entro i limiti dei diritti accertati di detti rimborsi.

Gli stanziamenti così originati vengono mantenuti fino al loro annullamento mediante il sistema dei conti di gestione.»

10. Articolo 93 della proposta modificata:

Il testo dell'articolo è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 93

Alla sezione specifica che contiene gli stanziamenti operativi di cui al presente titolo è allegato uno scadenziario indicativo degli impegni e dei pagamenti che indica, per ogni programma, il ritmo previsto per l'utilizzazione degli stanziamenti.

11. Articolo 94, paragrafo 2 della proposta modificata

Il testo del paragrafo è sostituito dal testo seguente:

«2. Questa contabilità mette in evidenza la corrispondenza tra le spese e il costo dei mezzi di realizzazione, quali:

- il personale,
- l'infrastruttura amministrativa,
- l'infrastruttura scientifica e tecnica,
- le spese operative.»

12. Articolo 95 della proposta modificata:

Il testo dell'articolo è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 95

In deroga all'articolo 25, in materia di storni si applicano le disposizioni seguenti:

1. La Commissione è autorizzata a decidere:

- a) tutti gli storni di stanziamenti d'impegno all'interno di ciascuno dei titoli relativi alle spese operative,
- b) tutti gli storni di stanziamenti di pagamento all'interno della sezione specifica relativa alle attività di cui al presente titolo.

2. L'autorità di bilancio decide, secondo le procedure previste all'articolo 25:

- gli storni tra le spese di personale e di funzionamento amministrativo,
- gli storni tra le spese di personale, di funzionamento amministrativo e le spese operative,
- gli storni di stanziamenti d'impegno tra i titoli relativi alle spese operative.»